

VERIFICHE DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

[News](#) il 05.02.2020

Fonte	<p>DECRETO LEGGE 30 Dicembre 2019, N. 162</p> <p><i>Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.</i></p> <p>L'articolo 36 <i>'Informazione Inail'</i> del citato decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, va a modificare il D.P.R. 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici, introducendo il nuovo articolo 7-bis.</p> <p>In sintesi, l'INAIL dovrà predisporre un sistema informatico per la raccolta dei dati relative alle verifiche di cui al DPR 462/01 tramite il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell'organismo cui hanno affidato la verifica.</p> <p>NOTA</p> <p>Sebbene gli obblighi introdotti dall'art. 7-bis, di seguito specificati, entrano in vigore il 31/12/2019, si informa che gli 'effetti' sono provvisori in quanto <i>i Decreti Legge possono decadere se non vengono convertiti in legge</i> dal parlamento entro SESSANTA (60) GIORNI dalla pubblicazione.</p>
Obblighi	<p>I datori di lavoro dovranno adempiere ai seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Trasmettere il nominativo dell'Organismo abilitato incaricato ad eseguire le verifiche degli impianti elettrici (di terra, scariche atmosferiche e in ambiente a rischio esplosione) attraverso il sistema informatico CIVA dell'INAIL.• Il costo della verifica, da sostenere, è individuato dal decreto del Presidente dell'ISPESL del 7 luglio 2005 (vedi allegato), calcolato sulla potenza dell'impianto elettrico. <u>Non ci sono scontistiche</u> (tariffario ministeriale imposto da decreto).• Gli Organismi incaricati dovranno poi versare all'INAIL il 5% della tariffa delle verifiche effettuate.